



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- **Criptovalute nel quadro RW**
- **I nuovi controlli per le dichiarazioni d'intento 2022**
- **Aspetti contabili e fiscali dei finanziamenti infruttiferi dei soci – prima parte**
- **Cessione credito d'imposta minore e "Decreto antifrodi"**
- **L'acconto Iva di dicembre**

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
Criptovalute nel quadro RW.....	11
I nuovi controlli per le dichiarazioni d'intento 2022.....	13
L'Approfondimento – 1	15
Aspetti contabili e fiscali dei finanziamenti infruttiferi dei soci – prima parte.....	15
L'Approfondimento – 2	22
Cessione credito imposta minori e “Decreto antifrodi”.....	22
L'Approfondimento – 3	36
L'acconto Iva di dicembre.....	36

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Bonus edilizi e decreto Antifrodi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 22.11.2021</p>	<p>Il D.L. 157/2021, detto decreto Antifrodi e in vigore dal 12.11.2021 non disciplina i soggetti che stanno eseguendo interventi agevolati dal superbonus e che vogliono cedere il credito o optare per lo sconto in fattura, i soggetti che intendono fruire delle agevolazioni ordinarie senza però cedere i crediti e infine i soggetti che effettuano interventi agevolati che intendono usare gli importi come detrazioni in dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Fatture per lavori edili già pagate senza visti e asseverazioni</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 23.11.2021 ITALIA OGGI 23.11.2021</p>	<p>Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito ai bonus edilizi, è stato precisato che non è necessaria l'apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione ai contribuenti che prima del 12.11.2021 hanno ricevuto e pagato le fatture del fornitore ed esercitato l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura.</p>
<p>Scadenze di fine novembre</p>	<p>ITALIA OGGI 23.11.2021</p>	<p>Entro il 30.11.2021, dovrà essere effettuato il versamento del secondo acconto di tutte le imposte dirette, ossia Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive, Ivie e Ivafe, senza possibilità di rateizzare gli importi.</p>
<p>Faq sul bonus rubinetti</p>	<p>ITALIA OGGI 23.11.2021</p>	<p>Sono state aggiornate le Faq sul bonus rubinetti. Si segnala nello specifico che è possibile beneficiare del contributo anche per acquisti online, di massimo 1.000 euro, a condizione che dalla fattura elettronica sia possibile ricavare le specifiche tecniche del prodotto, della posa in opera e dell'installazione e le informazioni di tutte le spese per cui unitariamente si chiede il rimborso. Le spese ammissibili devono comprendere anche l'Iva e infine, anche gli inquilini possono richiedere il bonus.</p>
<p>Visto di conformità bonus ordinari</p>	<p>ITALIA OGGI 24.11.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con riguardo ai bonus edilizi, ha pubblicato sul proprio sito Internet nuove risposte alle domande più frequenti, aggiornate al 22.11.2021,</p>

		considerando le nuove disposizioni contenute nell'art. 1, c. 1 D.L. 157/2021 (Decreto Antifrode).
Rivalutazione nelle operazioni straordinarie	IL SOLE 24 ORE 24.11.2021	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza di circolare in consultazione al fine di poter disciplinare la rivalutazione e il riallineamento.
Sostegno attività rimaste chiuse per Covid	ITALIA OGGI 24.11.2021	La Commissione Europea, con comunicato 19.11.2021, ha approvato lo schema di 140 milioni di euro predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 9.09.2021) per aiutare le attività fermate a causa della pandemia come discoteche, night club, palestre, piscine, centri termali, cinema, teatri, fiere, impianti sportivi.
Onorari dei sindaci non assoggettabili ad Irap	IL SOLE 24 ORE 25.11.2021	La norma di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti n. 215 ha stabilito che non sono assoggettabili a Irap, in quanto non sono riconducibili ad un'attività autonomamente organizzata, gli onorari professionali per l'incarico di sindaco, componente del consiglio di amministrazione e dell'organismo di vigilanza.
Riforma fiscale	IL SOLE 24 ORE 26.11.2021	Le nuove aliquote Irpef dovrebbero essere solo 4: il 23% fino a 15.000 euro, il 25% fino a 28.000, il 35% fino a 50.000 e il 43% per i redditi superiori.
Richieste di gruppo lecite se individuano i contribuenti sospetti	IL SOLE 24 ORE 26.11.2021	Le Corte di Giustizia Europea afferma che le richieste di assistenza amministrativa fiscale tra Stati per "gruppi" di contribuenti sono possibili solo se descrivono i soggetti per i quali si richiede la verifica, e solo se spiegano gli obblighi fiscali violati e le ragioni del sospetto a loro carico.
Rottamazione-ter e saldo e stralcio	IL SOLE 24 ORE 27.11.2021 ITALIA OGGI 27.11.2021	Il termine per pagare gli importi scaduti il 30.11.2020 relativi alle cartelle della rottamazione ter e del saldo e stralcio, dovrebbe slittare al 09.12.2021. In questo modo, considerando il differimento di ulteriori 5 giorni, le rate devono essere pagate entro il 14.12.2021.

Comunicazioni
telematiche
cessione/sconto in
fattura bonus edilizi

ITALIA OGGI
27.11.2021

L'Agenzia delle Entrate, aggiornando le procedure telematiche per l'invio delle comunicazioni per l'opzione per la cessione e/o lo sconto in fattura, consente l'invio delle comunicazioni relative alle opzioni esercitate entro l'11.11.2021, grazie alla versione 1.1.1 del 25.11.2021 del software. Considerando quanto previsto dal Decreto Antifrodi, le cessioni dei crediti fiscali da bonus edilizi devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2022.

L'Agenzia interpreta



<p>Redditi di fonte estera agevolati dal patent box</p>	<p>PRINCIPIO DI DIRITTO N. 15 DEL 15/11/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto, ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, previsto dall'art. 165 del Tuir, nel momento in cui i redditi di fonte estera beneficiano dell'agevolazione del Patent box (versione originaria) in Italia.</p>
<p>Lettere di compliance per il modello Irap 2019</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 324659/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha fatto sapere che verrà inviata a breve, nel cassetto fiscale, una comunicazione di compliance con la segnalazione della mancata registrazione del beneficio nel Registro Nazionale aiuti di Stato alle imprese che hanno indicato nel modello Irap 2019, quadro IS, aiuti di stato automatici e semiautomatici eccedenti i limiti del regime de minimis.</p>
<p>Criptovalute da indicare nel quadro RW</p>	<p>INTERPELLO N. 788 DEL 24.11.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nel quadro RW vanno indicate le criptovalute anche se detenute in wallet con chiavi private. Inoltre, non essendo soggette a Ivafe, esiste il solo obbligo di monitoraggio.</p>
<p>Trasferimento del credito Ipt</p>	<p>INTERPELLO N. 786 DEL 24.11.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che può essere incluso nel ramo d'azienda da trasferire alla cessionaria anche il credito Ipt che deriva dal versamento effettuato a titolo di acconto dell'imposta sulle assicurazioni per l'anno 2021.</p>
<p>Decadenza dell'esenzione per investimenti qualificati</p>	<p>INTERPELLO N. 787 DEL 24.11.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che nell'ipotesi di decadenza dal regime di esenzione per gli "investimenti qualificati", non c'è obbligo di presentare la dichiarazione integrativa.</p>
<p>Proroga regime impatriati per lavoratori controesodati</p>	<p>INTERPELLO N. 789 DEL 24.11.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che i controesodati che risultano iscritti all'Aire, che al 31.12.2019 hanno beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati, possono prorogare il</p>

		beneficio fiscale di ulteriori 5 periodi di imposta.
Cedolare secca per abitazione del custode	INTERPELLO N. 790 DEL 24.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha stabilito che se il locatore persona fisica non agisce nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, può optare per il regime della cedolare secca anche se la parte conduttrice è un condominio che non esercita attività d'impresa e nel caso in cui l'oggetto della locazione sia destinato al custode del condominio nella veste di abitazione principale.
Superbonus 110%	INTERPELLO N. 791 DEL 24.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che risulta rilevante l'intervento complessivamente considerato e non quello riguardante gli specifici interventi per verificare la realizzazione del 60% dei lavori per poter beneficiare del maggior termine concesso per il 110%.
Cessione beni online	INTERPELLO N. 793 DEL 24.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che si considera commercio elettronico indiretto la cessione di beni online tramite agenti incaricati alla vendita.
Compensazioni di gruppo e garanzie Iva	INTERPELLO N. 792 DEL 24.11.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che anche per la garanzia sulle compensazioni nell'Iva di gruppo vale la franchigia.

Il Giudice ha sentenziato



Residenze universitarie con Ici dovuta	CORTE DI CASSAZIONE N. 33765/2021	La Cassazione conferma che le fondazioni private del settore cultura e formazione in riferimento alle residenze universitarie gestite, sono soggette all'Ici, a meno che non venga dimostrato che l'attività ha carattere commerciale.
Insinuazione al passivo per l'agente della riscossione	CORTE DI CASSAZIONE N. 33408/2021	La Cassazione ha sancito che l'agente della riscossione può produrre l'estratto di ruolo per procedere con l'insinuazione al passivo del contribuente fallito per il credito tributario o previdenziale.
Deposito successivo del giudicato esterno se il tempo è in scadenza	CORTE DI CASSAZIONE N. 35920/2021	La Cassazione ha sancito che non si può obbligare il ricorrente a predisporre il ricorso per Cassazione negli ultimi giorni disponibili, se il giudicato esterno del processo tributario si è formato nell'imminenza della scadenza del termine.
Operazioni inesistenti	CORTE DI CASSAZIONE N. 30107/2021	La Cassazione ha stabilito che, è onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare la fittizietà dell'operazione, se si sta parlando di contestazioni per operazioni ritenute inesistenti.
Termini di accertamento per compensazione dei crediti	CORTE DI CASSAZIONE N. 34445/2021	La Cassazione pone una netta distinzione sui termini di accertamento relativi alla disciplina della compensazione dei crediti. Solo per i crediti inesistenti, il termine decadenziale «lungo» è di 8 anni.
Giudizi tributari	CORTE DI CASSAZIONE N. 30767/2021	La Cassazione ha stabilito che il giudice tributario deve prendere in esame tutte le richieste formulate dal ricorrente, sia le principali sia quelle subordinate.
Assoggettamento a tassazione redditi esteri	CORTE DI CASSAZIONE N. 31085/2021 N. 30222/2021	La Cassazione ha affermato che, ai fini dell'applicazione dei benefici di fonte pattizia per i redditi di fonte estera, a prescindere dall'effettivo prelievo fiscale subito, è sufficiente il potenziale assoggettamento a imposizione in modo

		illimitato nello Stato estero.
Indeducibilità costo amministratore-dipendente	CORTE DI CASSAZIONE N. 36362/2021	La Cassazione ha sancito che la società di capitali non può dedurre dal reddito il costo dell'amministratore se questo è anche lavoratore dipendente.
Rifiuto al compenso per inadempimento dell'amministratore	CORTE DI CASSAZIONE N. 29252/2021	La Cassazione ha affermato che, nonostante tra l'amministratore di Srl e la società sussista un rapporto di immedesimazione organica, in caso di inadempimento dell'amministratore, è possibile rifiutare il pagamento del compenso allo stesso.
Opposizione in sede previdenziale	CORTE DI CASSAZIONE N. 34046/2021	La Cassazione ha sancito che è ammissibile l'opposizione del contribuente in sede previdenziale se lo stesso è venuto a conoscenza della pretesa esattoriale tramite la consegna di estratti di ruolo da parte dell'agente della riscossione.
Sconti sulle sanzioni nella liquidazione automatica	CORTE DI CASSAZIONE N. 36577/2021	La Cassazione ha affermato che non si applicano sconti alle sanzioni fiscali anche se il contribuente versa pochi giorni dopo il termine indicato nell'avviso di irregolarità.
Iva dell'operazione antieconomica	CORTE DI GIUSTIZIA UE C-334/20	La Corte di Giustizia Europea, richiamando l'art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112/Ce, recepito dall'art. 19, D.P.R. 633/1972, ha stabilito che l'antieconomicità di un'operazione non incide in materia di Iva sul diritto alla detrazione.
Rottamazione-ter e reato di omesso versamento Iva	CORTE DI CASSAZIONE N. 43602/2021	La Cassazione ha sancito che la rottamazione ter non estingue il reato di omesso versamento dell'Iva.

In breve

Criptovalute nel quadro RW

Di Francesco Costa

Criptovalute nel quadro RW

L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 788/2021 è intervenuta in materia fiscale applicabile alle persone fisiche residenti che possiedono valute virtuali le cosiddette criptovalute, che siano su wallet presso un exchange e che siano in un hardware wallet e in un desktop wallet con disponibilità diretta di chiave privata.

Le valute virtuali sono conservate in cosiddetti wallet che consistono in una coppia di chiavi crittografiche in cui:

- La chiave pubblica comunicata agli altri utenti rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
- La chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato le criptovalute e rendendosi conto che sono stringhe di codici digitali opportunatamente criptati, generati in via informatica e che lo scambio di tali codici tra gli utenti avviene attraverso applicazioni software specifiche.

Avendo queste una fattispecie immateriale, si parte dalla dimostrazione che dette valute abbiano natura esclusivamente digitale essendo create memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici.

Arrivando quindi all'ambito fiscale, in assenza di una normativa specifica si adotta l'impostazione della sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14, secondo la quale l'utilizzo delle valute virtuali rientra tra le operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio".

Pertanto l'assimilazione delle criptovalute alle valute estere, può originare l'emersione di plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 c. 1 lett. c-ter) del TUIR.

Quindi, la cessione di criptovalute produce un reddito diverso, imponibile qualora la valuta ceduta sia oggetto di prelievo da portafogli elettronici (c.d. wallet), per i quali la

giacenza media sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta (art. 67 c. 1-ter del TUIR).

Il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale, oppure quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.

L'Agenzia delle Entrate precisa, che detta giacenza media deve essere verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dalla persona fisica, indipendentemente dalla tipologia dei wallet.

Venendo quindi, alla compilazione del quadro RW, in applicazione dell'art. 4 del DL 167/90 si riprende quanto chiarito dalla circolare Agenzia Entrate 23 dicembre 2013 n. 38, per la quale l'obbligo sussiste anche per "le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti".

L'Agenzia delle Entrate ritiene, che per i soggetti che detengono valute virtuali sussista l'obbligo in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria assimilate alle valute estere e quindi suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Da qui nasce l'obbligo di compilazione del quadro RW per tutte le valute virtuali, comprese quelle per le quali il contribuente detenga direttamente la chiave privata. Non rileva che parte delle valute virtuali siano detenute presso un exchange e in parte in wallet fisicamente in Italia. Sempre in merito alla compilazione del quadro RW viene chiarito che il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Nei successivi anni il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d'anno.

Ricordiamo infine, la pronuncia anche del Tar del Lazio che con la sentenza n. 1077 del 27 gennaio 2020 ha dichiarato che: le valute virtuali vanno indicate nel quadro RW ogni anno, ma non sono soggette a IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero).

I nuovi controlli per le dichiarazioni d'intento 2022

di Alberto De Stefani

Per i soggetti esportatori abituali che effettuano acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che per questo inviano telematicamente una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 01.01.2022 scatteranno specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo al fine di essere riconosciuti effettivamente come esportatori abituali, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.

La Legge di Bilancio 2021, con l'articolo 1, commi da 1079 a 1083, è intervenuta su questo argomento con l'obiettivo di contrastare ancor di più le frodi attuate servendosi del falso plafond Iva.

La L.178/2020 individua nello specifico due macro-aree di intervento: la prima volta principalmente a impedire e quindi invalidare il rilascio di lettere d'intento emesse da esportatori abituali falsi e la seconda indirizzata a impedire l'emissione della relativa fattura elettronica non imponibile ai fini Iva per l'articolo 8, comma 1, lettera c), DPR 633/1972 se nella stessa viene riportato il numero di protocollo di una lettera d'intento resa invalida dai controlli effettuati.

Le modalità operative per individuare i criteri da utilizzare per l'analisi del rischio e del controllo, oltre alle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento sono state definite con il provvedimento prot. n. 293390 del 28.10.2021 emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Dal prossimo anno, incrociando le informazioni delle dichiarazioni d'intento presentate dall'esportatore abituale con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private, sarà possibile ricavare specifiche informazioni per svolgere le attività di analisi e controllo.

Se dal controllo risulta un esito irregolare, la dichiarazione d'intento può essere invalidata e l'Agenzia delle Entrate invia all'esportatore abituale una pec contenente il numero di protocollo della dichiarazione non valida e le motivazioni che hanno portato all'invalidazione.

Contestualmente, anche il soggetto cedente/prestatore riceve una pec analogo, nella quale viene informato del numero di protocollo della dichiarazione d'intento invalidata.

In alcuni casi, l'attività di controllo può anche causare l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento. In questo caso, nel momento in cui si presenta la dichiarazione d'intento, l'Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta di scarto con indicate le motivazioni e l'Ufficio dell'amministrazione presso cui il contribuente può rivolgersi per dimostrare di poter operare come esportatore abituale.

Sempre dal 2022, sarà richiesto al fornitore dell'esportatore abituale un maggior grado di dettaglio delle informazioni che andranno inserite nel file xml della fattura elettronica trasmessa.

Con le regole attuali, la fattura elettronica è debitamente compilata se nel campo 2.2.1.14 <Natura> è indicato il codice specifico N3.5 "*Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento*", oltre che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa dall'esportatore abituale. Si ricorda che è possibile verificare il numero di protocollo della dichiarazione d'intento dalla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e lo stesso è formato da una prima parte composta da 17 cifre e da una seconda parte di 6 cifre, che indica la progressività. La prima e la seconda parte sono separate dal segno "-" o "/".

Dal 01.01.2022 invece, deve essere compilato per ogni dichiarazione d'intento il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> dove:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> va riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> va indicato, compreso di prima e seconda parte, il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo;
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> va riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Per concludere, nel momento in cui la dichiarazione d'intento viene invalidata, la relativa fattura elettronica trasmessa allo Sdi verrà scartata.

L'Approfondimento – 1

Aspetti contabili e fiscali dei finanziamenti infruttiferi dei soci – prima parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Tutte le società che predispongono il bilancio nella forma ordinaria devono contabilizzare i crediti e i debiti, compresi quelli erogati dai propri soci, applicando il criterio del costo ammortizzato e del valore attualizzato.

Quando, però, il finanziamento erogato dal socio è finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società controllata, la rilevazione contabile del prestito deve basarsi sulla sostanza dell'operazione. Nello specifico occorre rilevare la differenza di attualizzazione direttamente a patrimonio netto della società finanziata.

Sotto il profilo fiscale, invece, rileva sempre la rappresentazione formale del contratto.

Di seguito l'analisi della tematica.

I FINANZIAMENTI SOCI

Come è noto, oltre all'indebitamento presso istituti bancari, finanziari, etc., le società possono essere finanziate dai propri soci.

Solitamente i soci investono le proprie risorse (capitale di rischio) nella società:

- per coprire i primi costi e per effettuare tutti gli investimenti necessari per avviare l'attività;
- per far fronte a temporanee crisi di liquidità.

Precisiamo subito che le formalità richieste per i finanziamenti soci sono sicuramente inferiori rispetto a quelle dei conferimenti di capitale, dato che diversamente da questi ultimi i finanziamenti soci non richiedono alcuna modifica dell'atto costitutivo.

Quando gli interessi percepiti non superano il tasso legale¹ il finanziamento soci non richiederebbe neppure la forma scritta. Tuttavia, è buona norma formalizzare per iscritto la volontà del socio finanziatore di vedersi restituire le somme prestate, seppur con il

¹ L'art. 1284, terzo comma del c.c. afferma che "Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".

vincolo di postergazione, ma in modo tale da scongiurare la possibilità che il finanziamento erogato venga equiparato ad un apporto di capitale.

Sotto il profilo fiscale il finanziamento soci per espressa disposizione normativa non viene assimilato, invece, ad un apporto di capitale. Come stabilito, infatti, dall'art. 46, comma 1 del TUIR² vige una presunzione in forza della quale le somme versate dai soci nella società si considerano versate a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo di restituzione delle stesse.

Sul punto si ricorda che, la presunzione dettata dal citato art. 46 può essere vinta solo quando dai bilanci o dai rendiconti della società finanziata emerge una volontà diversa da parte dei soci, ovvero deve risultare che il versamento è stato eseguito a titolo di apporto di capitale.

Pertanto, se non vi sono prove che attestano questa diversa volontà dei soci, dal finanziamento erogato nasce un obbligo di debito/credito reciproco tra società finanziata e soci finanziatori.

Per quanto attiene, invece, agli interessi derivanti dalle somme prestate dai soci alla società occorre rifarsi alla normativa civilistica che impone al mutuatario di provvedere al pagamento degli interessi, salvo un diverso accordo tra le parti, che, però, deve essere provato tramite:

- scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica;
- atto pubblico;
- scrittura privata in qualunque forma;
- delibera assembleare o dell'organo amministrativo;
- copia degli ordini di bonifico con causale "**finanziamento infruttifero soci**" o similare e/o estratti di conti corrente bancari che evidenziano analoghe causali;
- informativa di bilancio.

Occorre aggiungere, inoltre, che in base a quanto disposto dall'art. 1815 del Codice civile³, qualora operi la presunzione di onerosità del finanziamento trovano applicazione gli artt. 45, comma 2⁴ e 89, comma 5⁵ del TUIR. Pertanto, gli interessi calcolati sulle

² L'art. 46, comma 1 del TUIR prevede che: "1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo".

³ L'art. 1815 del c.c. stabilisce che: "Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

⁴ L'art. 45, comma 2 del TUIR afferma che: "Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze

somme finanziate dai soci si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze pattuite per iscritto.

Diversamente, se:

- le scadenze non sono state stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta;
- la percentuale non viene determinata per iscritto, gli interessi vanno calcolati applicando il saggio legale, così come indicato dalla norma di comportamento n. 194 della Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria, redatta dall'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili.

Terminata questa breve descrizione, nel prosieguo ci occuperemo degli aspetti contabili e fiscali dei finanziamenti fruttiferi e infruttiferi erogati dai soci:

- di società tenute alla predisposizione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata;
- di microimprese.

FINANZIAMENTO SOCI – ASPETTI CONTABILI

A prescindere dalla natura fruttifera/infruttifera, dalla quota di partecipazione di maggioranza/minoranza e dall'esistenza di una qualsiasi forma di controllo i debiti verso soci devono essere sempre iscritti nella voce D3 del passivo dello Stato Patrimoniale.

A conferma di ciò si pone il principio contabile OIC 19, in base al quale ***“L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento)”***.

Per questi motivi solo in caso di una rinuncia al credito da parte dei soci finanziatori, la società finanziata può includere la somma prestata nel Patrimonio Netto, voce A del passivo dello Stato Patrimoniale, trasformando il debito in apporto di capitale.

La contropartita del debito verso soci è rappresentata, invece, da un'entrata di cassa o di banca.

non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”..

⁵ L'art. 89 del TUIR prevede che: “Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I debiti e i crediti iscritti a bilancio devono essere valorizzati applicando il criterio del “**costo ammortizzato**”, tenendo conto del fattore temporale di cui all’art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile⁶.

Ai fini della valutazione del debito/credito occorre applicare il “**fattore temporale**” quando il tasso di interesse stabilito contrattualmente risulta significativamente inferiore a quello di mercato.

In presenza di finanziamenti infruttiferi non si deve, invece, neppure discutere, perché il “**fattore temporale**” si deve applicare senza la necessità di effettuare alcun approfondimento.

Premesso ciò, osserviamo che applicare il “**fattore temporale**” vuol dire calcolare il valore attuale del debito/credito, ovvero determinare ad oggi i flussi finanziari che dovranno essere pagati in una o più date future.

Si ricorda, inoltre, che la valutazione del finanziamento soci in base al criterio del costo ammortizzato e del valore attualizzato consente di rilevare per competenza, in tutto il periodo di durata del prestito: i costi di transazione, i premi, gli sconti, gli abbuoni derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

Sotto un profilo operativo il soggetto preposto alla predisposizione del bilancio deve, in sede di prima rilevazione del debito, verificare l’esistenza delle condizioni per poter:

- attualizzare i flussi di cassa futuri;
- determinare il costo ammortizzato, qualora siano presenti anche costi di transazione.

A tal proposito precisiamo che sono considerati costi di transazione:

- le spese di istruttoria;
- gli oneri di perizia del valore dell’immobile;
- altri costi accessori per l’ottenimento del finanziamento;
- le eventuali commissioni attive e passive iniziali;
- le spese di emissione (ad esempio, le spese legali e le commissioni iniziali).

In definitiva, per la determinazione del costo ammortizzato occorre tener conto di ogni differenza tra il valore di iscrizione iniziale del debito (valore attualizzato o non attualizzato al netto dei costi di transazione) e il suo valore nominale.

⁶ L’art. 2426, comma 1, n. 8 del c.c. afferma che: “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.

L'importo così determinato andrà poi ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo calcolato in fase di prima iscrizione e utilizzato fino alla scadenza del debito.

Precisiamo, infine, che l'ammortamento dei costi di transazione, trasformati in interessi passivi tramite l'utilizzo del tasso effettivo, consente di integrare/rettificare gli interessi passivi calcolati sul valore nominale del debito.

ECCEZIONI ALL'UTILIZZO DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Ricordiamo, anzitutto, che l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato è obbligatorio solo per le società che predispongono il bilancio in forma ordinaria.

Detto ciò, evidenziamo che questi soggetti possono, però, non applicare il criterio del costo ammortizzato quando:

- gli effetti derivanti dall'applicazione di questo criterio sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Ipotesi che si verifica sovente per i prestiti di durata inferiore ai dodici mesi.

- i costi di transazione sono di scarso rilievo. Caso che si verifica quando i finanziamenti sono erogati dai soci. In questa circostanza, infatti, l'erogazione del finanziamento non è solitamente accompagnata dal sostenimento di costi di transazione.

Non sono obbligate, invece, ad applicare il criterio del costo ammortizzato:

- le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, di cui all'art. 2425 del Codice civile;

- le microimprese, che possono iscrivere in bilancio:

- ✓ i debiti al valore nominale;

- ✓ i costi di transazione nell'attivo di Stato Patrimoniale, in modo tale da poter essere "**riscontati**" per tutta la durata del debito.

Di seguito un esempio.

Supponiamo che il Sig. Franco Rossi socio della Jolly srl eroghi un finanziamento infruttifero alla società del valore di € 200.000, da rimborsare in un'unica soluzione al il 31.12.2024.

Il finanziamento non presenta alcun costo di transazione, pertanto il tasso di interesse nominale, pari al 0%, coincide con il tasso effettivo e con il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali, ovvero 0%⁷.

Osserviamo, inoltre, che per tasso di “**interesse di mercato**” deve intendersi il tasso che sarebbe stato applicato da due parti tra loro indipendenti per un’operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella che ha generato il debito.

Assodato ciò, ipotizziamo che sulla base del merito creditizio della società il tasso di interesse di mercato sia pari al 5%. Un tasso, quindi, significativamente inferiore rispetto a quello desumibile dalle condizioni contrattuali, pari al 0%.

Per queste ragioni occorre procedere al calcolo del valore attualizzato del debito applicando la seguente formula:

$$\text{€ } 200.000 / (1 + 5\%)^3 = \text{€ } 172.767,50$$

Questo importo rappresenta il valore di prima iscrizione del debito.

Ora per calcolare il valore dei flussi di cassa futuri basta utilizzare il tasso di mercato pari al 5% e sommarlo di anno in anno per tutta la durata del prestito.

Si fa notare che se ci fossero stati costi di transazione il valore di iscrizione iniziale del debito sarebbe stato rappresentato dal valore del debito (attualizzato o meno a seconda dei casi) al netto di detti costi di transazione.

Nella tabella sottostante rappresentiamo il valore di prima iscrizione e l’evoluzione contabile di questo valore in ogni periodo d’imposta, fino alla scadenza del 31.12.2024.

Anno	Valore contabile del debito all'1.1	Interessi passivi	Flussi finanziari in uscita	Valore contabile del debito al 31.12
31/12/2021				€ 172.767,52
31/12/2022	€ 172.767,52	€ 8.638,38	€ -	€ 181.405,90
31/12/2023	€ 181.405,90	€ 9.070,29	€ -	€ 190.476,19
31/12/2024	€ 190.476,19	€ 9.523,81	€ 200.000,00	€ -

Come già calcolato con la formula appena vista il debito trova iscrizione al 31.12.2021 per un importo pari **€ 172.767,52**.

⁷ Si fa presente che anche in ipotesi di tasso contrattuale in linea con quello di mercato non ci sarebbe stata alcuna necessità di calcolare il valore attualizzato.

Durante il periodo d'imposta 2022 maturano gli interessi al tasso di interesse effettivo pari al 5%, per un ammontare di **€ 8.638,38** ($172.767,52 * 5\%$), che sommati al valore iniziale del debito all'1.1 determinano un valore finale del debito al 31.12.2022 di **€ 181.405,90** ($172.767,52 + 8.638,38$).

Essendo il rimborso fissato in un'unica scadenza al 31.12.2024 non si registra alcun flusso finanziario in uscita.

Così proseguendo al 31.12.2023 il valore iniziale del debito all'1.1.2023, pari a **€ 181.405,90** sarà incrementato degli interessi maturati nell'anno, pari a **€ 9.070,29** ($181.405,90 * 5\%$) che daranno vita ad un valore finale del debito al 31.12.2023 di **€ 190.476,19** ($181.405,90 + 9.070,29$).

Nel periodo d'imposta 2024 il valore iniziale del debito, pari a **€ 190.476,19** sarà ulteriormente incrementato degli interessi pari a **€ 9.523,81** ($€ 190.476,19 * 5\%$) per un importo totale di **€ 200.000,00**. Somma che come stabilito verrà restituita al socio finanziatore (flusso finanziario in uscita) al 31.12.2024 e che azzererà il debito della società.

Segnaliamo, infine, che il socio finanziatore, se soggetto obbligato ad applicare il criterio del costo ammortizzato e del valore attualizzato, dovrà rilevare il credito verso la società e gli interessi attivi figurativi maturati durante il periodo di finanziamento adottando le stesse modalità viste per la società finanziata.

L'Approfondimento – 2

Cessione credito imposta minori e “Decreto antifrodi”

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Il 12 novembre 2021 è entrato in vigore il DL 157/2021, denominato “Decreto antifrodi” il cui obiettivo è quello di contrastare le frodi nell’ambito delle detrazioni edilizie e del risparmio energetico.

In particolare, l’intervento normativo si rivolge alle agevolazioni inquadrabili in due gruppi:

- quelle chiamate superbonus 110%;
- i crediti d’imposta così detti minori, cioè quelli che consentono una detrazione del 50%, del 65%, del 75%, dell’85% e del 90% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di risparmio energetico, il bonus facciate e gli interventi antisismici.

Situazione ante DL 157/2021

Per capire l’innovazione introdotta, è utile analizzare le previsioni antecedenti la modifica.

Parlando di superbonus 110%, era richiesto sempre l’attestazione di congruità delle spese; il visto di conformità del “professionista contabile” abilitato⁸ era necessario solamente qualora il beneficiario dell’agevolazione volesse accedere allo sconto in fattura o procedere con la cessione del credito.

Per quanto riguarda i crediti d’imposta minori, non era mai richiesto il visto di conformità e nemmeno l’attestato di congruità delle spese. Quindi il beneficiario poteva non solo utilizzare direttamente il credito d’imposta, ma poteva anche cederlo o aderire allo sconto in fattura senza necessità del visto di conformità.

⁸ Sono soggetti abilitati i Dottori Commercialisti ed esperti contabili, i Consulenti del lavoro, gli Iscritti al 30/9/1993 al Ruolo Tributi presso le Camere di Commercio

Novità del DL 157/2021

Il Decreto antifrode, contiene in sintesi le seguenti importanti novità:

- previsione dell'obbligo di rilascio del visto di conformità anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus 110%. Tale obbligo non è contemplato qualora il contribuente presenti la dichiarazione autonomamente o si avvalga dell'assistenza fiscale da parte del datore di lavoro;
- inserimento di un nuovo riferimento normativo per l'asseverazione di congruità, demandando al Ministero della transizione ecologica l'approvazione delle regole specifiche;
- introduzione dell'obbligo di rilascio del visto di conformità anche per l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione della detrazione in presenza di spese che danno diritto ai così detti crediti d'imposta minori;
- obbligo di asseverazione della congruità delle spese anche per quelle che maturano il diritto a fruire delle detrazioni ordinarie (cioè i crediti d'imposta minori);
- possibilità di sospendere, da parte dell'Agenzia delle entrate, per un periodo non superiore a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni di cessione del credito che presentano profili di rischio;
- utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate dei poteri istruttori di cui agli articoli 31 e seguenti del DPR 600/73 per il controllo delle agevolazioni fiscali (comprese quelle collegate agli interventi edilizi).

Con il Provvedimento 12/11/2021 n. 312528 l'Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello da utilizzare per la comunicazione delle opzioni tenendo conto delle novità introdotte dal Decreto antifrode.

Per completezza di trattazione, gli interventi che si identificano con crediti d'imposta minori sono:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, co. 1, let. a) e b), del Tuir;
- b) efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 119 DL 34/2020;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, e di cui al co. 4 dell'art. 119 DL 34/2020;

- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, co. 1, let. h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai co. 5 e 6 dell'art. 119 DL 34/2020;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, e di cui al co. 8 dell'art. 119.

Chiaramente, rientrano nei crediti d'imposta minori quando non sono inquadrabili quali interventi "trainati" e riconducibili al superbonus.

Una sostanziale differenza, quindi, fra i crediti d'imposta da superbonus ed i crediti d'imposta minori è data dal fatto che per il 110% è sempre richiesto il visto di conformità (sia per utilizzo diretto che per sconto in fattura o cessione del credito), mentre per i crediti d'imposta minori il visto è richiesto solo in caso di sconto in fattura o di cessione del credito d'imposta. Se il credito viene utilizzato direttamente dal contribuente in dichiarazione ad abbattimento delle imposte dovute, non è necessario il visto di conformità e l'attestato di congruità.

Volendo schematizzare:

Tipo di intervento	Modalità utilizzo	Adempimento
Credito d'imposta 110% per interventi trainanti e trainati	<ul style="list-style-type: none"> • Cessione del credito • Sconto in fattura • Utilizzo in dichiarazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione di congruità delle spese • Comunicazione ENEA • Asseverazione tributaria
<ul style="list-style-type: none"> • Recupero patrimonio edilizio • Efficienza energetica • Interventi antisismici • Recupero/restauro facciata • Installazione fotovoltaico • Colonnine ricarica veicoli elettrici 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo in dichiarazione • Cessione del credito • Sconto in fattura 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ENEA se richiesta dall'intervento • Comunicazione ENEA se richiesta dall'intervento • Attestazione di congruità delle spese • Asseverazione tributaria

In colore rosso le novità**Attestazione di congruità**

Nel paragrafo precedente abbiamo visto principalmente la novità attinente all'obbligo del visto di conformità, ma un'altra importante novità, sempre contenuta nell'articolo 1 DL 157/2021 riguarda l'introduzione dell'obbligo di asseverazione di congruità delle spese anche per quelle sostenute in relazione alle spese inerenti i crediti d'imposta minori. Si ricorda che, prima di tale modifica, l'obbligo di asseverazione delle spese era stabilito dall'articolo 119, comma 13-bis, del DL 34/2020 sia nell'ipotesi di fruizione diretta, sia nel caso di opzione per lo sconto o la cessione della detrazione, in relazione alle spese che danno diritto al super bonus 110%. Ora, con l'approvazione del DL 157/2021 l'attestazione di congruità deve essere rilasciata anche per le opzioni esercitate in relazione ai bonus "minori", con la conseguenza che l'unica ipotesi in cui tale obbligo rimane escluso è quella di fruizione diretta del beneficio in dichiarazione per le spese che danno diritto alle detrazioni diverse da quelle del superbonus 110%.

Decorrenza

Per quanto riguarda la decorrenza dei nuovi obblighi, va segnalato che il richiamato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12/11/2021 n. 312528 con cui è stato aggiornato il modello pare prevedere un'immediata entrata in vigore. Infatti, la sezione del modello in cui si devono indicare gli estremi del visto e dell'asseverazione di congruità deve ora essere compilata anche per le opzioni riferite ai crediti "minori". Tuttavia, si tratta di capire se l'obbligo di asseverazione riguardi solamente le spese sostenute a partire dal 12/11/2021, oppure se espliciti anche efficacia retroattiva. La questione non è di poco conto, in quanto se l'efficacia dovesse riguardare anche le spese sostenute prima di tale data (e quindi si dovesse aver riguardo a tutte le opzioni esercitate a far data dal 12 novembre), la novità impatterebbe anche in situazioni già definite nelle quali l'eventuale incongruità delle spese porterebbe alla decadenza dall'agevolazione. Ma è altrettanto vero che alla data in cui le spese sono state sostenute il contribuente non aveva alcun obbligo di "congruità", ragion per cui chiedere l'asseverazione a posteriori parrebbe iniquo e contrario ad ogni logica di legittimo

affidamento del contribuente. Tra l'altro la questione è amplificata per quei bonus che non prevedevano alcuna attestazione di congruità, come ad esempio il bonus ristrutturazione del 50% ed il bonus facciate del 90%.

Inoltre, il Decreto antifrode non prevede alcun limite minimo di spesa per dover apporre il visto di conformità e l'attestazione di congruità. Fatto che penalizza in maniera sproporzionata quei contribuenti con spese di modesto ammontare dove la cessione non trova più alcuna convenienza. Infatti, costoro si trovano a sostenere una ulteriore spesa non preventivata, che non può rientrare fra le spese su cui calcolare la detrazione ed, inoltre, vedersi rimborsare dal cessionario una parte del credito d'imposta (cioè al netto della quota finanziaria dello sconto del credito d'imposta).

Valori massimi

Altra novità introdotta dal DL 157/2021 riguarda le modifiche apportate alle regole sui prezziari per stabilire i valori massimi di spesa. Infatti, oltre a quelli di cui al DM 6/8/2020 (prezzari regionali e prezzari DEI), l'articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del DL 34/2020, aggiunto dal DL 157/2021, demanda ai valori massimi che saranno stabiliti da un decreto del Ministero per la transizione ecologica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Quindi, fino a tale data sarà quindi necessario fare riferimento solamente agli attuali prezziari.

Rafforzamento dei controlli

Non poteva mancare una previsione rafforzativa dei controlli preventivi da svolgere da parte dell'Agenzia delle Entrate⁹ che sarà svolta sui modelli di comunicazione presentati per l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito. Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 122-bis, DL 34/2020, l'Agenzia delle entrate può, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l'efficacia delle comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni che presentano profili di

⁹ articolo 2 DL 157/2021

rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Nell'articolo 122-bis sono stati previsti i profili di rischio utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti che si riferiscono:

- 1) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con quelli presenti in anagrafe tributaria e comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- 2) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni, sulla base dei dati presenti in anagrafe tributaria e comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- 3) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Tale controllo preventivo potrà sfociare in:

- una conferma dei rischi: quindi la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
- se i rischi non sono confermati, oppure qualora trascorrono i trenta giorni della comunicazione telematica, la comunicazione produce gli effetti previsti (cessione del credito o sconto in fattura).

Aggiornamento del modello di Comunicazione

Con il Provvedimento 12/11/2021 n. 312528 l'Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato il contenuto del modello di comunicazione delle opzioni alle nuove indicazioni previste dal DL 157/2021. A seguito dell'estensione del rilascio del visto di conformità, è disposto che la Comunicazione:

- per gli interventi su unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- per gli interventi sulle parti comuni è inviata dal soggetto che rilascia il visto o dall'amministratore di condominio;
- per la cessione del credito relativo alla rate residue non ancora fruire (sia per gli interventi sulle parti comuni sia per quelli sulle unità immobiliari) deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- la compilazione della Sezione riservata al visto di conformità è sempre obbligatoria.

Si può notare che il modello non contiene più la previsione che il visto di conformità fosse richiesto solo per il superbonus 110%

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato	
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista	

Le FAQ

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono state aggiornate le FAQ con alcune domande inerenti il “Decreto Antifrodi”.

Riteniamo di fare cosa gradita pubblicarle nel testo integrale.

Faq aggiornate il 22 novembre 2021

D. Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura. A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

R. L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i *bonus* diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – **si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro

carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate; **si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e dell'asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.**

Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l'Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

D. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all'individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezziari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

R. Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 ("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. *Ecobonus*"), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell'adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «*Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,*

artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

D. L'asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei *Bonus* diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell'intervento e l'effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

R. L'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati "asseverano la congruità delle spese sostenute" e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

D. Un contribuente nell'anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021. In considerazione dell'obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all'intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

R. Il comma 11 dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai

documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull'intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell'articolo 119.

D. I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?

R. Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall'articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l'asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l'accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l'asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.

D. Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell'edificio?

R. Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l'edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus "non si applica agli interventi realizzati

sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

D. In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote residue del Superbonus?

R. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto, il citato articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).

D. Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?

R. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento -

applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell'8 per cento) di cui all'articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

D. Se l'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, l'acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa?

R. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all'articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell'art. 119. Tali interventi sono individuati nell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).

D. Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?

R. Sì. Se si sostituisce l'impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto "trainante". Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto "trainato") se realizzato congiuntamente all'intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

D. In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?

R. Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell'articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell'ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l'unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a

prescindere dal fatto che il proprietario dell'immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuati su altre due unità immobiliari.

L'Approfondimento – 3

L'acconto Iva di dicembre

di Federico Camani

PREMESSA

Come di consueto, al termine di ogni anno fiscale, i contribuenti soggetti attivi e passivi d'imposta devono affrontare il delicato tema dell'acconto Iva.

La scadenza di versamento è fissata per il 27 dicembre 2021. L'acconto, determinabile attraverso uno dei tre metodi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria (metodo storico, previsionale e analitico), va a confluire nel calcolo della liquidazione Iva annuale, esercitabile con la Dichiarazione Iva da presentare entro il 30 aprile 2022.

Si segnala che l'acconto Iva è dovuto dai soggetti che liquidano l'imposta con cadenza mensile, trimestrale per natura e su base trimestrale per effetto di specifica opzione, per importi non inferiori a 103,29 euro.

Con questo intervento, si analizzano i metodi previsti per la determinazione dell'acconto Iva, con focus sulle modalità e i termini di versamento e sulle categorie di contribuenti soggetti a specifiche disposizioni fiscali.

IL METODO STORICO

Il metodo storico di determinazione dell'acconto Iva prevede l'applicazione di una percentuale pari all'88% all'ammontare Iva determinabile in base alla periodicità di liquidazione adottata. In altre parole, per determinare la base imponibile necessaria per il calcolo dell'acconto Iva 2021, si deve fare riferimento al risultato della Liquidazione Iva periodica desumibile dal quadro VP della comunicazione che, trimestralmente, viene inviata all'Agenzia delle Entrate (c.d. Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva).

La base imponibile da utilizzare per il calcolo dell'acconto Iva mediante il metodo storico si desume in base alla periodicità di liquidazione ovvero:

- se la liquidazione è mensile, la base imponibile corrisponde al saldo a debito della liquidazione di dicembre 2020;

- se la liquidazione è mensile “posticipata”, la base imponibile corrisponde al saldo a debito della liquidazione di dicembre 2020 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2020;
- se la liquidazione è trimestrale “speciale” (p.e. autotrasportatori e/o distributori di carburante), la base imponibile corrisponde al saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2020;
- quando la liquidazione è trimestrale con saldo annuale a debito, la base imponibile di riferimento corrisponde alla somma fra il saldo a debito della Dichiarazione Iva relativa al 2020 (Modello IVA 2021) e l’acconto versato per l’anno d’imposta 2020, al netto degli interessi trimestrali;
- infine, qualora la liquidazione sia trimestrale ma il saldo annuale evidenzia un importo a credito, la base imponibile corrisponde alla differenza fra l’acconto Iva versato per il 2020 e il saldo a credito evidenziato nella Dichiarazione Iva 2021.

A tal fine, si segnala che le fatture di competenza dell’anno 2020, ricevute entro il 31.12.2020 e registrate nel registro degli acquisti entro il 30.04.2021, sono confluite nel calcolo del saldo Iva dell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 25, D.P.R. 633/72. Di conseguenza, la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta;
- ed entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Come precisato anche dalla Circolare 1/E/2018, Agenzia Entrate, la registrazione delle fatture di acquisto relative al 2020 effettuata entro il 30.04.2021, avrebbe prodotto dei riflessi sul saldo Iva dell’anno 2020, con la necessità di annotare i predetti documenti in un apposito sezionale a parte. Tuttavia, è stato evidenziato che:

- per i contribuenti mensili non si produce alcun riflesso ai fini della determinazione dell’acconto Iva 2021, atteso che esso è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre 2020;

- per i contribuenti trimestrali per natura l'Iva a credito sorta con la registrazione delle fatture pervenute entro il 31.12.2020 confluisce nel saldo Iva dell'anno 2020, ciò influenzando il calcolo dell'acconto Iva 2021.

Si ricorda, infine, che ai fini della determinazione dell'acconto Iva si devono considerare anche le variazioni intervenute nella periodicità delle liquidazioni Iva. Infatti, tutti i contribuenti che nel corso del 2021 hanno adottato una periodicità diversa rispetto a quella del 2020, devono seguire specifiche regole.

Per coloro che nel 2020 erano trimestrali e nel 2021 hanno iniziato a liquidare l'imposta mensilmente, l'acconto Iva va commisurato ad 1/3:

- del saldo Iva emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2020, al netto degli interessi, per i contribuenti trimestrali per opzione;
- dell'Iva versata con riferimento all'ultimo trimestre del 2020, per i contribuenti trimestrali "speciali".

Per coloro che nel 2020 erano mensili e che, nel 2021, hanno optato per la liquidazione trimestrale, l'acconto Iva 2021 va commisurato in base alla somma dei saldi a debito delle liquidazioni periodiche di ottobre, novembre e dicembre 2020, dovendo computare nella liquidazione di dicembre l'acconto 2020, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020. In altre parole, il contribuente che passa da una liquidazione mensile ad una trimestrale, calcola l'acconto in base al saldo a debito dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, considerato anche l'acconto Iva 2020; se il mese di dicembre 2020 si fosse chiuso con un saldo Iva a credito, quest'ultimo confluirebbe nel calcolo della base imponibile Iva ai fini dell'acconto 2021.

Tabella n. 1. Sintesi delle modalità di calcolo della base imponibile Iva

Periodicità	Base imponibile
Mensile	Saldo a debito della liquidazione Iva di dicembre 2020
Mensile posticipato	Saldo a debito della liquidazione Iva di dicembre 2020 calcolata con riferimento alle operazioni di novembre 2020

Trimestrale speciale	Saldo a debito della liquidazione Iva del 4° trimestre 2020, al lordo dell'acconto Iva 2020
Trimestrale per opzione	Saldo a debito della dichiarazione Iva 2021 (relativa al 2020), al netto degli interessi trimestrali dell'1%
Trimestrale per opzione con saldo a credito	Differenza fra l'acconto Iva versato per il 2020 e il saldo a credito della dichiarazione Iva 2021 (relativa al 2020)

IL METODO PREVISIONALE

L'alternativa al metodo storico di calcolo dell'acconto Iva è rappresentata dal metodo previsionale. Tale procedura fa riferimento alle operazioni che si stima saranno riferibili all'ultimo mese o all'ultimo trimestre del 2021 con applicazione, in fase finale di calcolo, dell'aliquota dell'88%.

il metodo previsionale, decisamente più rischioso, permette di adeguare il calcolo dell'acconto Iva a quello che si presume possa essere il fatturato del mese o trimestre di riferimento, evitando così di calcolare e versare importi "storici" che risulterebbero eccessivi. Tuttavia, il metodo previsionale comporta dei rischi ovvero la possibilità che il versamento dell'acconto Iva sia insufficiente rispetto al fatturato effettivamente prodotto.

L'agenzia delle Entrate, nella sua attività di controllo, emette regolarmente avvisi automatici, ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, qualora l'acconto versato con il metodo previsionale sia insufficiente rispetto a quello che si sarebbe dovuto versare con il metodo analitico/storico.

IL METODO ANALITICO

Il metodo analitico di calcolo dell'acconto Iva rappresenta sicuramente l'alternativa più equa seppur non rappresenti l'opzione meno rischiosa. Tale metodo permette di calcolare l'acconto Iva 2021 sulla base delle operazioni effettuate nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno ovvero:

- per i contribuenti mensili, la base imponibile di calcolo fa riferimento alle operazioni intercorse fra il 01.12.2021 e il 20.12.2021;
- per i contribuenti trimestrali, la base imponibile fa riferimento alle operazioni intercorse fra il 01.12.2021 e il 20.12.2021, al netto delle operazioni imputate nel terzo trimestre 2021).

Ai fini contabili, nel calcolo della base imponibile Iva con metodo analitico, si precisa che:

- si deve fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, con ciò considerando l'esigibilità dell'imposta;
- per le operazioni attive, si deve considerare il momento in cui l'imposta diviene esigibile, ovvero si devono considerare le operazioni effettuate tra il 01.12.2021 e il 20.12.2021, sia per i contribuenti mensili sia per i trimestrali; al tal fine, si ricorda che le operazioni effettuate il 20.12.2021 ma fatturate entro il 01.01.2022 rientrano nel calcolo della base imponibile, in virtù della moratoria dei canonici 12 giorni per l'emissione della fattura;
- per le operazioni di cessione con DDT, si deve fare riferimento alla data impressa nel DDT medesimo, considerando a tal fine tutti quelli datati fra il 01.12.2021 e il 20.12.2021;
- non si deve fare riferimento alle fatture differite emesse il 15 dicembre 2021 relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre 2021;
- non devono essere considerate, altresì, le fatture di acquisto registrate entro il 15.12.2021 m relative ad operazioni del mese di novembre 2021.

CASI PARTICOLARI

All'interno della platea dei soggetti passivi di imposta, vi sono alcune categorie di contribuenti ai quali vengono riservate specifiche regole ai fini della determinazione dell'acconto Iva da versare. Tra questi, si segnalano:

- i contribuenti gestori di servizi di telecomunicazione di cui al D.M. 366/2000 e le aziende che somministrano servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, etc.) di cui al D.M. 370/2000, i quali, in presenza di un versamento di imposta superiore a 2.000.000 di euro nel corso del 2020, calcolano l'acconto Iva 2021 applicando la percentuale del 97% alla media dei

versamenti eseguiti o che avrebbero dovuto eseguire nei primi tre trimestri del 2020 (di fatto è precluso l'utilizzo del metodo storico e previsionale, mentre è consentito l'utilizzo dell'effettivo);

- le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e le società soggette allo split payment (c.d. meccanismo della scissione dei pagamenti) di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/72, i quali devono tenere conto dell'imposta versata all'Erario nell'ambito dello split payment e, quindi, dell'Iva versata direttamente all'Erario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.M. 23.01.2015, nell'ambito della liquidazione periodica. Tali contribuenti, una volta definita la base di calcolo, possono calcolare l'acconto Iva utilizzando uno qualsiasi dei tre metodi a disposizione.

Si ricorda che i contribuenti gestori di servizi di telecomunicazione e le aziende che somministrano servizi pubblici, devono verificare il superamento o meno del limite di 2.000.000 di euro avendo riguardo:

- ai versamenti dovuti sulla base delle liquidazioni periodiche dei primi tre trimestri del 2020;
- al versamento relativo al quarto trimestre del 2019, che doveva essere effettuato entro il 16 febbraio 2020;
- a eventuali ulteriori versamenti conseguenti a ravvedimento operoso.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, etc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità fra i soggetti partecipanti all'operazione. Di fatto, il soggetto risultante dalle operazioni straordinarie o dalle altre trasformazioni sostanziali soggettive è tenuto al versamento dell'acconto Iva 2021 sulla base della situazione esistente nel corso dell'esercizio 2020 in capo al soggetto "dante causa": si verifica, quindi, una successione nei rapporti che obbliga il soggetto "avente causa" a considerare, nel calcolo dell'acconto Iva 2021, le operazioni intercorse nel 2020 in capo al soggetto "dante causa". Resta ferma la possibilità di utilizzare tutti e tre i metodi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle operazioni di fusione, la circolare n. 52/1991, Agenzia Entrate, ha precisato che:

- per le fusioni aventi effetto fra il 01.01.2021 e il 30.11.2021 (se le società estinte erano in regime mensile) o fra il 01.01.2021 e il 30.09.2021 (se le società estinte erano in regime trimestrale), l'acconto Iva 2021 non deve essere corrisposto né dalle società estinte, in quanto manca il dato previsionale di riferimento, né da quella risultante dalla fusione, in quanto si tratta di società neo costituite (manca, di fatto, il dato storico);
- se la fusione avviene nel periodo compreso tra il 01.12.2021 (01.10.2020 per i contribuenti trimestrali) e il 27.12.2021 (termine di versamento dell'acconto), la società risultante dalla fusione, che subentra in tutti gli obblighi delle società fuse, deve utilizzare quale dato storico l'ammontare delle risultanze delle società fuse in relazione all'ultima liquidazione periodica del 2020 ovvero alla Dichiarazione annuale Iva 2021 (per i contribuenti trimestrali) e, quale dato previsionale, l'importo delle risultanze relative a ciascuna delle liquidazioni del 2021.
- se la fusione interviene nel periodo fra il 28.12.2021 e il 31.12.2021, ogni società dovrà autonomamente provvedere al versamento dell'acconto nei termini di legge anche se, a causa della successiva fusione, le liquidazioni periodiche definitive relative all'ultimo mese o trimestre e la compilazione della dichiarazione annuale vengono predisposte dalla società risultante dalla fusione.

VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Il versamento dell'acconto Iva 2020 va effettuato entro il 27.12.2021 mediante l'utilizzo del modello F24 con l'indicazione del codice tributo:

- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per i contribuenti trimestrali.

Si ricorda, altresì, che:

- l'importo dell'acconto dovuto non deve essere maggiorato dell'interesse dell'1% dai contribuenti trimestrali;
- il versamento può essere effettuato con compensazione di crediti tributari e contributivi disponibili.

SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento, ai sensi dell'articolo 13, D.lgs. 471/1997, il contribuente è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% della maggiore imposta non versata, oltre agli interessi di mora calcolati in base ai giorni di ritardo (saggio di interesse 0,8%).

Nel caso in cui non siano ancora iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non siano intervenuti avvisi automatici ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/72, il contribuente ha la possibilità di sanare l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto mediante l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, come segue:

- sanzione dello 0,1%, per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno;
- sanzione dell'1,5%, laddove il versamento sia effettuato entro 30 giorni;
- sanzione dell'1,67%, laddove si verifichi un ritardo superiore a 30 giorni ma inferiore ai 90;
- sanzione del 3,75%, per ritardi superiori a 90 giorni e, comunque, entro la presentazione della Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 (da presentare entro il 30.04.2022).

SOGGETTI ESCLUSI

I contribuenti, soggetti passivi di imposta, che rimangono esclusi dal versamento dell'acconto Iva 2021, sono i seguenti:

- soggetti che determinano un acconto inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2021 senza che vi sia l'obbligo di effettuare alcuna liquidazione Iva con riferimento al mese di dicembre 2021, per i contribuenti mensili, oppure all'ultimo trimestre del 2021, per i contribuenti trimestrali;
- soggetti che applicano il regime agricolo di esonero;
- soggetti che svolgono attività di intrattenimento;
- soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 (ASD, associazioni in genere, etc.);

- tutti coloro che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile nonché il regime forfettario;
- soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
- soggetti che effettuano esclusivamente operazioni soggette al meccanismo dello split payment;
- soggetti che hanno iniziato un'attività nel corso del 2021, per i quali manca il dato storico;
- soggetti che hanno chiuso l'ultimo periodo di liquidazione dell'anno 2020, al netto dell'acconto Iva 2020, a credito;
- coloro che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione Iva 2021 a credito.

Le prossime scadenze



30 novembre 2021

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Termine per versare la 2^a rata di acconto delle imposte dovute, relativamente all'anno 2021.

SALDO IRAP 2019

Termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020.

MODELLO REDDITI 2021

Termine per trasmettere, in via telematica, diretta o mediante intermediari, le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

MODELLO REDDITI 2021

I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno optato per rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

DICHIARAZIONE EREDI

Per le persone decedute nel 2020 o entro il 31.07.2021, deve essere presentata la dichiarazione dei redditi da parte degli eredi.

CEDOLARE SECCA

Termine per versare la 2^a o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2021, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

Termine per versamento le rate in scadenza nel 2020-2021.

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

Termine per inviare telematicamente la comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2021.

CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per versare la 2^a rata della quota di contribuzione 2021 che eccede il contributo minimo.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del 2° acconto 2021 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.

9 dicembre 2021

CONTRIBUTO START-UP

Termine per i titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e iniziato l'attività nel 2019, in presenza dei requisiti previsti, per presentare l'istanza per il contributo previsto dall'art. 1-ter del D.L. 41/2021.

13 dicembre 2021

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Fino al 13.12.2021 è possibile inviare le domande per fruire del contributo "Sostegni" e/o del contributo "Sostegni bis alternativo" per soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.
